
È spedizioniere colui che, in forma organizzata e continuativa, fa da intermediario tra il committente (colui che deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri). Lo spedizioniere deve occuparsi di tutte le operazioni necessarie alla spedizione per conto del committente sulla base di un contratto stipulato con quest'ultimo ed in cambio ha diritto ad un corrispettivo.

Con la pubblicazione del D.M. 26/10/2011 sono stati soppressi gli Elenchi autorizzati interprovinciali degli Spedizionieri di Firenze e Livorno, pertanto dal 12 maggio 2012 l'inizio delle attività di Spedizioniere deve essere dichiarata all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove viene esercitata l'attività utilizzando l'apposita modulistica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA Modello Spedizionieri) da inviare telematicamente insieme alla Comunicazione Unica. L'attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA.

[Consulta la guida alle attività degli spedizionieri sul sito di Unioncamere Toscana](#)

Ultima modifica

Ven, 16/01/2026 - 17:48

Condividi  Condividi

-
- [Facebook Facebook](#)
 - [X](#)
 - [LinkedIn LinkedIn](#)
 - [Whatsapp Whatsapp](#)
 - [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 5 (1 vote)